(la banca dati delle leggi regionali da cui è stato tratto questo testo era aggiornata, all'atto del download, alla L.R. 20/08/2003, N. 15)

```
L.R. 7/1988, art. 29

B.U.R. 13/7/2001, S.S. n. 12

L.R. 18/1996, art. 3 bis, c. 2

L.R. 10/2002, art. 6, c. 7
```

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2001, n. 1282.

Strutture regionali e degli incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa; legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001. (*)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO l'articolo 47, comma 8, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, della legge regionale 10/2001, che prevede che il numero degli incarichi dirigenziali sia disposto con deliberazione della Giunta regionale;

ATTESO che la surrichiamata normativa dispone che, con riferimento alle strutture di livello direzionale e sub-direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale, provveda l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo;

ATTESO che l'articolo 2, comma 18, della legge regionale 10/2001 dispone che, entro 120 giorni dalla data di entrata in

^(*) A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 10/2002, la presente deliberazione è stata confermata con D.G.R. 23 aprile 2002, n. 1295. (B.U.R. 19/6/2002, n. 25.)

vigore della legge medesima, la Giunta regionale provveda alla riorganizzazione delle strutture regionali;

RITENUTO di procedere prioritariamente, quale atto propedeutico ai successivi interventi di riorganizzazione, ad una presa d'atto confermativa, della situazione delle strutture di livello direzionale e sub-direzionale alla data di adozione della presente deliberazione con contestuale abrogazione, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 2 della legge regionale 18/1996 come introdotto dall'articolo 2, comma 13 della legge regionale 10/2001, delle disposizioni legislative incompatibili;

RITENUTO altresì di procedere ad analoga presa d'atto con riferimento alla situazione degli incarichi dirigenziali;

VISTI l'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, l'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, l'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, l'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, l'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, l'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e l'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 che personalità giuridica di diritto pubblico, attribuiscono rispettivamente, all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (ESA), all'Ente tutela pesca, all'Istituto regionale per la formazione professionale, all'Azienda regionale per la promozione turistica, agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine, all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) e all'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, ed in particolare l'articolo 8, che dispone la soppressione dell'Istituto regionale per la formazione professionale a far data dal 1° settembre 2001;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ed in particolare l'articolo 6 che dispone la soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato a far tempo dal 1° ottobre 2001;

VISTA la propria deliberazione 13 aprile 2001, n. 1239 con la quale si è istituito il Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa presso l'Ufficio legislativo e legale e tenuto conto del fatto che detto provvedimento è, alla data di adozione della presente deliberazione, ancora sottoposto a controllo della locale Delegazione della Corte dei conti;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione quale titolare della materia relativa all'organizzazione ed al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Si prende atto e si conferma che, alla data di adozione della presente deliberazione, l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali è quello rilevabile dagli allegati A e B, parti integranti della presente deliberazione.

... omissis ...

ALLEGATO A

Strutture stabili di livello direzionale dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali

... omissis ...

Art. 74

- 1. Il Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia provvede:
- a) alla formazione, aggiornamento e vendita della carta tecnica regionale numerica (CTRN) che utilizzi le tecnologie informatiche per la sua produzione e gestione, nonché alla vendita della carta tecnica aerofotogrammetrica già in dotazione della Regione;
- b) alla raccolta, tenuta ed elaborazione dei dati informativi territoriali risultanti dalle previsioni urbanistiche e dallo stato di attuazione delle stesse;
- c) all'aggiornamento, alla formazione, conservazione, stampa, distribuzione e cessione ad enti pubblici e privati del sistema cartografico regionale di piccola scala quale supporto ai tematismi ed alla progettazione di scala regionale;
- d) alla cura e conservazione dell'archivio di disegni originali, delle matrici su supporto indeformabile e informativo, o di quant'altro attiene alla riproduzione delle stesse, di materiale cartografico d'interesse regionale;
- e) a coordinare e sostenere le iniziative progettuali di Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi in materia di cartografia, ritenute di interesse regionale;
- f) ad ogni altro adempimento in materia di cartografia d'interesse regionale.

... omissis ...

Art. 89

- 1. Il Servizio della tutela del suolo montano:
- a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
- b) provvede alla redazione, tenuta ed aggiornamento del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
- c) cura la rilevazione della neve e la tenuta del catasto delle valanghe, ai fini della prevenzione del pericolo causato dalle valanghe;
- d) cura gli adempimenti relativi all'applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15;
- e) cura gli adempimenti in materia di vincolo idrogeologico e le relative autorizzazioni in deroga;
- f) cura gli studi e le ricerche nel settore di competenza;
- g) esprime il parere di competenza sul procedimento di autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.⁽¹⁾
- (1) Lettera aggiunta con D.G.R. 12 febbraio 2002, n. 367 (B.U.R. 20/2/2002, n. 8)

... omissis ...

Art. 106

- 1. Il Servizio del trasporto pubblico locale:
- a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto pubblico locale; (1)
- b) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei servizi di pubblico trasporto con linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie urbane ed extraurbane nonché marittime di cabotaggio fra gli scali della regione e attua gli interventi finanziari previsti per il settore;
- c) provvede alla vigilanza in materia di servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, agli interventi in materia di tariffe ed al coordinamento con gli organi statali;
- d) cura la concessione dei servizi di trasporto su funivie ed il controllo della relativa sicurezza di esercizio.
- 2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura periferica di cui all'allegato B. $^{(2)}$

... omissis ...

Art. 111

- 1. Il Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo:
- a) svolge compiti di previsione prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all'individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilità; all'ottimizzazione delle

⁽¹⁾ Soppresse parole con D.G.R. 28 agosto 2001, n. 2772 (B.U.R. 24/10/2001, n. 43).

⁽²⁾ Comma aggiunto con D.G.R. 28 agosto 2001, n. 2772.

- metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all'ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe;
- b) cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani e programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari di intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilità;
- c) collabora, con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;
- d) indirizza e coordina la pianificazione di emergenze e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale;
- e) cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti a tali fini;
- f) cura la programmazione dell'attività educativa e formativa nel settore delle prevenzioni;
- g) svolge compiti di controllo: sull'attuazione ed efficacia dei piani e programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;
- h) costituisce nucleo di valutazione tecnico-scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l'urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi, sotto l'aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio-territoriale regionale e subregionale;
- i) cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione riabilitazione in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala una stima costi/benefici e formula il relativo parere;
- 1) propone, sentito il Comitato tecnico scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica.
- 2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.